



*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*  
*Direzione Contenuti Audiovisivi*

Prot. n. DDA/0002080 del 19 settembre 2016

**Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/911, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del *Regolamento* allegato alla delibera n. 680/13/CONS e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 386/DDA/AP)**

Con istanza DDA/911, pervenuta in data 15 settembre 2016 (prot. n. DDA/0002074), è stata segnalata dalla FAPAV (Federazione per la Tutela dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali), in qualità di soggetto legittimato, giusta delega della società Warner Bros. Entertainment Inc., detentrica dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto di istanza, la presenza, sul sito *internet* <https://ororo.tv>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di opere di carattere audiovisivo, tra le quali sono specificamente indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

- “*How to be Single*”, alla pagina *internet*  
<omissis>
- “*Black Mass*”, alla pagina *internet*  
<omissis>
- “*Focus*”, alla pagina *internet*  
<omissis>
- “*Jupiter Ascending*”, alla pagina *internet*  
<omissis>
- “*Mad Max Fury Road*”, alla pagina *internet*  
<omissis>
- “*Our Brand is Crisis*”, alla pagina *internet*  
<omissis>
- “*San Andreas*”, alla pagina *internet*  
<omissis>
- “*The Intern*”, alla pagina *internet*  
<omissis>
- “*American Sniper*”, alla pagina *internet*  
<omissis>
- “*Annabelle*”, alla pagina *internet*  
<omissis>



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## *Direzione Contenuti Audiovisivi*

- “Edge of Tomorrow”, alla pagina internet  
<omissis>
- “Horrible Bosses 2”, alla pagina internet  
<omissis>
- “Inherent Vice”, alla pagina internet  
<omissis>
- “Interstellar”, alla pagina internet  
<omissis>
- “The Lego Movie”, alla pagina internet  
<omissis>
- “Gangster Squad”, alla pagina internet  
<omissis>
- “Man of Steel”, alla pagina internet  
<omissis>
- “Pacific Rim”, alla pagina internet  
<omissis>
- “The Great Gatsby”, alla pagina internet  
<omissis>
- “The Hangover Part III”, alla pagina internet  
<omissis>
- “We're The Miller”, alla pagina internet  
<omissis>
- “Argo”, alla pagina internet  
<omissis>
- “Dark Shadows”, alla pagina internet  
<omissis>
- “Journey 2: The Mysterious Island”, alla pagina internet  
<omissis>
- “Project X”, alla pagina internet  
<omissis>
- “The Dark Knight Rises”, alla pagina internet  
<omissis>
- “Final Destination 5”, alla pagina internet  
<omissis>



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

### *Direzione Contenuti Audiovisivi*

- “Green Lantern”, alla pagina *internet*  
<omissis>
- “Hall Pass”, alla pagina *internet*  
<omissis>
- “Happy Feet Two”, alla pagina *internet*  
<omissis>

L’istante, dichiara, inoltre, che: *“L’analisi del sito ha rilevato la presenza di numerose altre opere di titolarità degli Associati FAPAV, evidenziando dunque il carattere di massività del sito segnalato.*

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell’istanza risultano accessibili, alle pagine *internet* sopra indicate, riproduzioni delle opere audiovisive sopra indicate e le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41.

Dalle verifiche condotte sul sito risulta, altresì, l’effettiva presenza di una significativa quantità di opere digitali che il soggetto istante dichiara essere di titolarità dei propri associati e dunque diffuse in violazione della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducono la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurino un’ipotesi di violazione grave e di carattere massivo.

Dalle suddette verifiche risulta, inoltre, quanto segue:

- il nome a dominio del sito <https://ororo.tv>, raggiungibile alla email [support@ororo.tv](mailto:support@ororo.tv), risulta verosimilmente registrato dalla società Internet.bs Corp., raggiungibile alla mail [abuse@internet.bs](mailto:abuse@internet.bs), per conto della Whois Privacy Corp., specializzata nella fornitura di servizi di anonimato in rete attraverso sistemi di mascheramento dei dati dell’utente, con sede a Nassau - New Providence (Bahamas); i contatti forniti sono il numero telefonico +1.5163872248 e gli indirizzi email [ororo.tv-admin@customers.whoisprivacycorp.com](mailto:ororo.tv-admin@customers.whoisprivacycorp.com) e [ororo.tv-tech@customers.whoisprivacycorp.com](mailto:ororo.tv-tech@customers.whoisprivacycorp.com) ;
- i servizi di *hosting* risultano verosimilmente afferenti alla società Cloudflare Inc., con sede in 665 3rd Street, 94107 San Francisco, CA, Stati Uniti d’America, il cui indirizzo di posta elettronica è [abuse@cloudflare.com](mailto:abuse@cloudflare.com); alla medesima società sono riconducibili anche i *server* impiegati, che risultano localizzati a Phoenix, Arizona, Stati Uniti d’America;
- il 13,6% dell’utenza risulta stabilita sul territorio italiano.

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 6, comma 7, del *Regolamento*. Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione e al suo carattere



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

### *Direzione Contenuti Audiovisivi*

massivo, valutati unitamente alla circostanza che l'istanza DDA/911 è stata presentata da una delle associazioni di cui all'art. 1, comma 1, *lett. u)*, sono tali da giustificare l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'art. 9 del *Regolamento*.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato *Regolamento*, i destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei *server*, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito *internet* da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete *internet* provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso alle opere oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all'indirizzo PEC [dda@cert.agcom.it](mailto:dda@cert.agcom.it), la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione del dott. Angelo Passero, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all'indirizzo [dda@cert.agcom.it](mailto:dda@cert.agcom.it), indicando nell'oggetto il numero di istanza "**DDA/911**", entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito [www.agcom.it](http://www.agcom.it) della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, *lett. b)*, del *Regolamento*.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza DDA/911, come stabilito dall'art. 9, comma 1, *lett. d)*, del *Regolamento*. Il procedimento dovrà dunque concludersi entro **il 3 ottobre 2016**.

Come previsto dall'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito *internet* dell'Autorità [www.agcom.it](http://www.agcom.it) in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE  
Benedetta Alessia Liberatore